CONVENZIONE TRA I COMUNI DI PIOLTELLO, MELEGNANO E VIZZOLO PREDABISSI PER IL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA COMUNALE

L'anno DUEMILAVENTISEI il giorno 24 del mese di dicembre, tra il Comune di Pioltello, rappresentato dalla Sindaca Ivonne Cosciotti, e i Comuni di:
Melegnano, rappresentato dal Sindaco Vito Bellomo
Vizzolo Predabissi, rappresentato dalla Sindaca Luisa Salvatori

PREMESSO

1

che l'Amministrazione comunale di Pioltello, con deliberazione di C.C.. n. ____ del ____, l'Amministrazione comunale di Melegnano, con deliberazione di C.C. n. ____ del ___e l'Amministrazione comunale di Vizzolo Predabissi, con deliberazione di C.C. n. ____ del ___, hanno stabilito che l'esercizio delle funzioni di segreteria comunale avvenga in forma associata tra i tre Comuni, ai sensi dell'art. 30 e dell'art. 98, comma 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

che detta forma associata di esercizio delle funzioni in parola deve essere disciplinata da apposita convenzione;

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Pioltello (Classe IB), Melegnano (Classe II) e Vizzolo Predabissi (Classe II), in Provincia di Milano, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria Comunale.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Pioltello assume il ruolo di Comune capo-convenzione.
Alla Sindaca del Comune capo-convenzione competono:

la nomina e revoca del Segretario comunale, ai sensi degli artt. 99 e 100 del D.Lgs. n.267/2000; la concessione di congedi, permessi, aspettative, autorizzazioni all'esercizio di incarichi ex art. 53 D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i., ed in generale l'adozione di provvedimenti inerenti alla gestione del rapporto di lavoro del Segretario, sentiti i Sindaci dei Comuni di Melegnano e Vizzolo Predabissi a cui vanno comunicati i singoli atti adottati.

ART. 3 - MODALITÀ OPERATIVE

Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale sono articolate in modo da assicurare la presenza del funzionario presso ciascun Comune secondo le percentuali di seguito indicate:
- Comune di Pioltello: 45%
- Comune di Melegnano: 45%
- Comune di Vizzolo Predabissi: 10%

Al fine dei rapporti finanziari tra gli enti convenzionati, si stabilisce che ciascun Comune concorrerà alla spesa relativa al trattamento economico del Segretario comunale nelle misure percentuali sopra stabilite.

ART. 4 - RAPPORTI FINANZIARI

I rapporti finanziari tra gli enti sono ispirati al principio di proporzionale ripartizione degli oneri.
Pertanto, la spesa relativa al trattamento economico del Segretario comunale - compresa quella relativa al trattamento economico aggiuntivo per il servizio convenzionato del Segretario comunale di cui al successivo art. 7 e l'eventuale c.d. clausola di galleggiamento legata alla retribuzione di posizione dei dirigenti in servizio nei comuni di Pioltello e di Melegnano - sarà ripartita secondo le percentuali indicate all'articolo 3.
In vigenza delle norme contrattuali che regolano il trattamento economico dei Segretari comunali e provinciali, l'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione prevista dall'art. 1 del Contratto Collettivo Integrativo del 22/12/2003 può essere attribuita solo con atto formale dei singoli enti convenzionati. Pertanto, ogni Comune convenzionato provvederà alla trasmissione al Comune capo-convenzione del provvedimento.
Il Comune capo-convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche – comprese anche l'eventuale retribuzione di risultato - spettanti al Segretario comunale ed al recupero semestrale delle spese a carico dei Comuni di Melegnano e Vizzolo Predabissi.

ART. 5 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli enti convenzionati sono costituite da incontri periodici, se necessari, tra i rispettivi Sindaci che opereranno, in accordo con il Segretario comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.
Parimenti sarà compito dei Sindaci determinare le concrete modalità di svolgimento del servizio di Segreteria comunale in forma associata (giornate di presenza del Segretario comunale nei rispettivi Comuni, orario di lavoro ed ogni altra decisione di carattere gestionale e strumentale), nel rispetto delle percentuali fissate all'articolo 3.

ART. 6 - DURATA E CAUSE DI SCIOGLIMENTO

La presente convenzione decorrerà dal 1 gennaio 2027 e scadrà in data 30 settembre 2027.
Essa potrà, peraltro, essere risolta prima della scadenza del termine convenuto in qualsiasi momento, per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle due Amministrazioni comunali;

- recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 15 giorni, fatta salva la possibilità di anticipare tale termine previo accordo tra i Sindaci.

Il recesso unilaterale di un ente convenzionato determina lo scioglimento della convenzione.
A seguito di rinnovo dei Consigli Comunali, il Sindaco entro 90 giorni dalla proclamazione potrà recedere unilateralmente dalla convenzione mediante proprio decreto e con effetto dal quindicesimo giorno della data del decreto stesso.
In caso di scioglimento della presente convenzione e comunque alla scadenza della stessa, il Segretario convenzionato in carica conserva la titolarità nel Comune capo-convenzione, salvo diverso accordo fra i Sindaci ed il Segretario Comunale.

ART. 7 - TRATTAMENTO ECONOMICO

Spetta al Segretario, il trattamento economico e giuridico contrattuale previsto dal C.C.N.L. di categoria. Spetta al Segretario il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute e documentabili, per raggiungere, dalla sede del Comune capo-convenzione, le sedi dei Comuni di

Melegnano e Vizzolo Predabissi. Il predetto rimborso è interamente a carico dei Comuni di Melegnano e Vizzolo Predabissi.

ART. 8 – IDONEITA' ALLA NOMINA DEL SEGRETARIO CONVENZIONATO

In conformità a quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali- n. 485-E del 24/3/2015, il Segretario comunale dovrà avere conseguito l'idoneità alla nomina presso il Comune di più elevata classificazione tra quelli facenti parte della convenzione (classe IB).

ART. 9 — TRASMISSIONE

La presente convenzione, unitamente alle deliberazioni dei Consigli Comunali, verrà trasmessa per i provvedimenti di competenza, a cura del Comune capo-convenzione, al Ministero dell'Interno – ed alla Prefettura UTG di Milano- Albo Segretari Comunali e Provinciali della Sezione Regionale Lombardia.

ART. 10 — NORMA TRANSITORIA

Atteso che la Segreteria del Comune di Pioltello è attualmente assegnata al Dott. Giovanni Andreassi, in sede di prima nomina, si conferma lo stesso quale Segretario Comunale titolare delle sede convenzionata, avendone i requisiti.
Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia.
Letto, confermato e sottoscritto

La Sindaca del Comune di
Pioltello
Ivonne Cosciotti

_____

Il Sindaco del Comune di Melegnano

_____

Il Sindaco del Comune di
Vizzolo Predabissi

_____

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.